

Allegato "A" all'atto n. 185.100 di Repertorio e n. 22.010 di Raccolta.

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una società cooperativa denominata:

**"MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

**Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci**

La cooperativa ha sede nel Comune di Vicenza e può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**Art. 3 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

**TITOLO II**

SCOPO - OGGETTO

**Art. 4 - Scopo mutualistico**

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario

non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni

di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-

ci, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulte-

riore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse

tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il

rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero

in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei

soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai

sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è ob-

bligata al principio della parità di trattamento, ed è deman-

data all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i

soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa

condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti

gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei

confronti dei soci.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalen-

te, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui

all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunera-

zione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti fi-

nanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle

riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi



nale e sociale, a persone in trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà personale e/o familiare, ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, alle persone che vivono situazioni di difficoltà personali e familiari. Le prestazioni di natura sanitaria saranno eseguite da professionisti iscritti nei relativi albi professionali;

3) fornire prestazioni specialistiche, infermieristiche, educative, assistenziali sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

4) realizzare e/o gestire strutture extraospedaliere, Servizi innovativi sanitari e socio sanitari, Servizi per le dipendenze (Servizi per le Dipendenze), Servizi sperimentali nell'area sanitaria, socio sanitaria, educativa ed assistenziale in favore di persone in situazione di disagio, in trattamento psichiatrico, in cura per problemi di dipendenza, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà personale e/o familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, anziani autosufficienti e non autosufficienti, soggetti socialmente deboli in situazione di abbandono e marginalità. Le prestazioni di natura sanitaria di cui ai punti 3 e 4 saranno eseguite da professionisti iscritti nei relativi ordini professionali;

5) Creare e/o gestire attività di assistenza domiciliare integrata (ADI) organizzata e gestita anche con personale spe-

		cializzato; fornire assistenza a domicilio o presso luoghi di
		cura a pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, anziani,
		portatori di handicap, persone deboli e svantaggiate;
		6) gestire e/o coordinare servizi e progetti socio-educativi
		di prevenzione e tutela della persona, o delle famiglie, an-
		che in collaborazione o in convenzione con Enti Pubblici e
		Privati nonché in collaborazione con organizzazioni di servi-
		zi;
		7) realizzare progetti finalizzati all'integrazione sociale
		di cittadini extracomunitari e di altre etnie o di rifugiati
		politici;
		8) creare e/o gestire case famiglie, comunità educative, ap-
		partamenti protetti, fattorie sociali e didattiche, case al-
		bergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili
		psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assi-
		stenza familiare e in carico ai servizi pubblici sociali e
		sanitari;
		9) creare e/o gestire servizi educativi rivolti a preadole-
		scanti e adolescenti mediante servizi di doposcuola, sostegno
		scolastico sostegno all'infanzia, con particolare riferimento
		ai minori stranieri e ai minori in disagio personale e fami-
		liare;
		10) creare e/o coordinare centri d'accoglienza per ospitalità
		diurna o residenziale temporanea; promuovere e gestire pro-
		getti che si occupano housing sociale;

- 11) promuovere e gestire progetti che agevolino l'integrazione nella vita sociale di giovani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, anziani, con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- 12) creare servizi che favoriscono il rafforzamento del livello di autonomia della persona nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- 13) Promuovere e gestire servizi di segretariato sociale;
- 14) gestire attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione e sensibilizzazione sui problemi legati al disagio sociale e allo svantaggio;
- 15) gestire attività di scambio socio-culturale con altre cooperative, associazioni o amministrazioni pubbliche;
- 16) gestire e promuovere attività di formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni erogate;
- 17) promuovere, in collaborazione con gli enti preposti, attività di studio e di ricerca tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- 18) fornire attività di consulenza a terzi nell'ambito di servizi costituenti l'oggetto sociale;
- 19) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari, atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge

142/2001.

La Cooperativa inoltre si propone di svolgere attività diverse agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come disciplinato dalla legge 381 dell'8 novembre 1991 art. 1 lett. b).

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà quindi:

- promuovere la professionalità del socio e del lavoratore attraverso corsi di formazione o specializzazione sia teorica che pratica;

- svolgere attività di laboratorio occupazionale in proprio e per conto terzi;

- svolgere attività di officina meccanica, di elettricista, di idraulico, di falegnameria e di impresa edile;

- commercializzare i propri prodotti;

- svolgere attività di giardinaggio e manutenzione del verde per conto di Enti pubblici e privati;

- recuperare e commercializzare materiali quali carta, vetro, ferro, mobilia usata, eccetera;

- assumere lavori di facchinaggio anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed in genere tutte le attività previste dal Dpr 602 del 30 aprile 1970 e successive integrazioni


e modifiche, ivi comprese le attività preliminari complementari ed accessorie. A titolo esemplificativo potrà quindi

svolgere attività di pulizie civili e/o industriali, di auto-

*Renzo Carlo Hill*

*Carlo Ferrini*

*Massimo Costa*



*Antonio Pizzini*

*Antonio Pizzini*

*Antonio Pizzini*

trasporto di merci per conto terzi;

- allestire mostre e gestire servizi in manifestazioni di carattere pubblico;

- gestire mense o servizi di somministrazioni pasti e gestione di lavanderie.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa, inoltre, potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli

scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi di legge.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono denominati "soci" i titolari di quote di capitale socia-

le che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa e coloro i quali si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti o in concorrenza con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della Società partecipando alle attività sociali.

Inoltre possono essere ammessi come Soci anche persone dotate di competenze tecniche ed amministrative, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie di cui al paragrafo successivo.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori - che prestano la loro attività lavorativa, ricevendo un compenso secondo le norme di legge, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei

processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

b. soci volontari - che prestino la loro attività gratuitamente e spontaneamente; i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci; Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddi-


*Renée Louise Hill*

*Gianni Basso*  
*Angelo Zanni*

*Renée*

*Carlo Alberto Pizzini*

*Andrea Pizzini*



*Roberto S. S. S.*

sfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non potranno essere soci cooperatori persone fisiche e/o coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze in altre imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, il quale valuterà se ricorrono in concreto i presupposti della concorrenza, tenendo in considerazione le dimensioni, la tipologia e la dislocazione nel territorio dell'attività svolta dai soci.

#### **Art. 7 - Soci speciali**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo

strativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci lavoratori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a quello dei soci lavoratori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla data della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato



La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica

dovrà precisare, in sostituzione di quanto indicato alle pre-

cedenti lettere a), b) e c):

a) denominazione, sede, attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'organo amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-

blea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 9 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;

b) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'orga-

no amministrativo, con le modalità e nei termini stabiliti

dall'organo amministrativo stesso nella delibera di ammissio-

ne;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficia-

li;

d) se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie

capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al

tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità

delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa

stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e

ferme restando le esigenze della cooperativa.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi

all'amministrazione.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

a) recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte

del socio se il socio è persona fisica;

b) recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzio-

ne o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 12 - Recesso del socio**



e il rapporto mutualistico dalla data della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (ferme restando, per i soci lavoratori, le norme relative al rapporti di lavoro), trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

#### **Art. 13 - Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti:

a) del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) del socio che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;

e) del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo, o che comunque svol-

ga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge;

j) del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

k) del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

l) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia cessato per qual-

siasi causa o motivo.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dalla data della comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 14 - Decadenza**

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo:

- nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati;
- nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto;
- nei confronti dei soci lavoratori e dei soci che non intrattengono alcun rapporto di lavoro con la cooperativa, salva facoltà dell'organo amministrativo, su richiesta del socio e sussistendone i presupposti, di iscrivere il socio in altra categoria sociale.
- nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività dell'impresa sociale;
- quando il socio non intrattenga più scambi mutualistici con la cooperativa, salvo diversa e specifica deliberazione

dell'organo amministrativo.

La pronuncia di decadenza del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di decadenza il socio può ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

#### Art. 15 - Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cui esse si riferiscono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno devolute al Collegio Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

#### Art. 16 - Liquidazione

I soci cooperatori receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi (1) ai sensi

*Renzo de la Riva*

*Gianni Attar*


*Angelo Fiumi*

*Marina Costa*

*Alfredo Pirelli*

*Antonio Pirelli*

*Roberto Ceccanti*



dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Art. 17 - Morte del socio**

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

#### **Art. 18 - Termini di decadenza**

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

### **TITOLO IV**

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 19 - Strumenti finanziari**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a. (disposizioni di attuazione) del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa

assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di

corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli

utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del

collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al

presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-

plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in

quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-

te statuto.

## TITOLO V

### TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

#### Art. 20 -Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-

cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,

la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-

tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito

Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, ed

approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,

comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

#### Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni


*Gianni Arturo Augusto Ferraro*  
*Primo Vice*

*Massimo*

*Carlo Alberto*

*Massimo*

*Roberto*



stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c) in ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente Titolo IV;

- c) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

Le riserve sono indivisibili fra i soci cooperatori e, conseguentemente, salva quella di cui alla precedente lettera d) , non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 23 - Caratteristiche della quota**

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-

data. La cessione può essere effettuata esclusivamente per

l'intera quota detenuta dal socio, e avverrà secondo quanto

stabilito dall'art. 2530 c.c..

#### **Art. 24 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;

c) ad eventuale ripartizione dei ristorni;

d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,

nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti dall'assemblea o per legge.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui al-

l'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

## TITOLO VII

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 25 - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.


In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

*Primo Vice*  
*Gianni Arturo*  
*Angelo*  
*Primo*

*Marino*  
*Esia*

*Alfredo*  
*Marino*  
*Primo*

*Nicola*  
*Primo*



1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-

cale o del revisore contabile;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-

co;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziabile modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

7. l'approvazione di regolamenti interni;

8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione;

9. la decisione in merito alla domanda di ammissione non ac-

colta proposta dall'aspirante socio.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-

liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-

colo 2479-bis c.c.

#### **Art. 26 - Convocazione**

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo,

anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo

		scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal
		libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, po-
		sta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere
		spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettro-
		nica o allo specifico recapito che sia stato espressamente
		comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro
		soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono
		indicare un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o
		revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno dirit-
		to di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o
		con consegna a mano).
		Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-
		no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
		trattare.
		Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data
		ulteriore di seconda convocazione in un giorno diverso per il
		caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione
		l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
		In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-
		golarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capi-
		tale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il Revi-
		sore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si
		oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori
		o i Sindaci (o il Revisore) se nominati, non partecipano per-
		sonalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita di-

chiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 27 - Presidenza**

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e All'Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

#### Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 29 -Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.


*Roma*  
*Luigi*  
*Artero*  
*Luigi*

*Angelo*  
*Ferraro*

*Man*  
*57m*

*Alto*

*Luigi*  
*Ferraro*



*Valerio*  
*Scavini*

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

#### **Art. 30 - Diritto al voto e deleghe**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per i soci speciali si applicano le relative disposizioni previste nel presente statuto.

### **TITOLO VIII**

**ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ORGANI**

#### **DI CONTROLLO**

#### **Art. 31 - Amministrazione**

La società può essere alternativamente amministrata:

- da un amministratore unico, scelto unicamente tra i soci  
cooperatori;

- da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo  
collegiale, composto da due a sette membri, eletti dall'as-  
semblea, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere  
anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-  
nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono  
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste  
dall'art. 2382 c.c.;

b) durano in carica per il periodo di volta in volta determi-  
nato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a  
tre esercizi;

c) sono rieleggibili;

d) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390  
c.c.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglie-  
ri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previ-  
sti dall'articolo 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-  
masti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per  
la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, se espressamente deliberato dall'assemblea, ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida per il periodo indicato dai soci, comunque non oltre il termine del mandato; in assenza di compenso deliberato la carica si intende gratuita.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli amministratori, su deliberazione assembleare, potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

#### **Art. 32 - Presidenza**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 33 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da due degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.


Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Art. 34 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in ca-

*Luca*  
*Anna*  
*Antonio*  
*Stella*  
*Angela*  
*Stefano*  
*Maria*  
*Enza*  
*Antonio*  
*Stefano*



rica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Le votazioni sono palesi, e il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, e vengono firmati da chi presiede e - se l'organo è collegiale - dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **Art. 35 - Poteri**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

A tale riguardo, in caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico, viene disposto che in ordine alle seguenti materie è necessaria una decisione da parte dei soci, da adottare con il metodo assembleare:

- acquisto e vendita di immobili;
- acquisto e vendita di partecipazioni e/o costituzione di società;
- concessione di finanziamenti e rilascio di garanzie;

- accensione di mutui;

- compravendita, fusioni e/o affitto di rami di azienda.

#### **Art 36 - Deleghe di poteri**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

#### **Art. 37 - Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta:

- nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente;

- all'amministratore unico, se nominato.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le even-

tuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

#### **Art. 38 -Organo di controllo**

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo anche unipersonale, composto nei termini di legge.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### Art. 39 - Revisione legale dei conti

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e - se prevista - la funzione di organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

### TITOLO IX

#### CONTROVERSIE

#### Art. 40 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-

*Gianni Fittini*  
*Luca Cevoli*  
*Angelo Fiorini*

*Wenceslao*  
*Estes*

*Alto Ambrogio*  
*Antonio Spina*



*Nicola Orsini*

nato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al pre-

sente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

## TITOLO X

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 41 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### Art. 42 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 44 - Clausole mutualistiche**

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. (1) Si cancella quanto interlineato.

Juanì Artus  
Angelo Fiorini RIBETO: Angelo Pietro Fiorini  
Massimo Lorenza  
Antonio Ponziani  
Enzo Spalò  
Renzo Claudio Chilli  
Vito Pizzarello

